

**Avv. DOMENICO FRAGAPANE**  
**Corso Vittorio Emanuele II n. 190 – 10138 TORINO**  
**Tel. e Fax 011 3203516 – email: dfragapane@cometacom.it**  
**PEC: domenicofragapane@pec.ordineavvocatitorino.it**

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE

di Claudio Tazio (c.f. TZACLD70E13H355L), nato a Rivoli il 13.05.1970, residente a Torino, ed ivi elettivamente domiciliato in corso Vittorio Emanuele II n. 190, presso l'Avv. Domenico Fragapane (c.f. FRGDNC68E03L219R) che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce; comunicazioni e notificazioni possono effettuarsi al seguente numero di telefax 011 3203516 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in epigrafe,

CONTRO E/O NEI CONFRONTI DI

Comune di Torino, in persona del Sindaco *p.t.* (c.f. 00514490010);

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

Francesca Definis, nata a Venaria (TO) il 30 dicembre 1996 e residente a Torino in via Arduino n. 25 (c.f. DFNFNC96T70L727Z);

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE,

della Determinazione dirigenziale n. DD 7171 del 01.12.2023 della Dirigente del Dipartimento Servizi Interni – Divisione del Persona della Città di Torino, *in parte qua*, avente ad oggetto: “*selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di 10 posti nell'area degli istruttori – istruttore amministrativo, (S.P. 06/23). Recepimento graduatoria di merito e approvazione graduatoria finale*”, con la quale è stata recepita la graduatoria di merito formata all'esito della indicata selezione, ed è stata approvata la graduatoria finale (doc. 1);

della graduatoria medesima, pubblicata in data 1° dicembre 2023, nella parte in cui il ricorrente risulta collocato in posizione 427 (doc. 1);  
dei successivi scorrimenti in graduatoria, nella parte in cui hanno ignorato la posizione del ricorrente;  
di ogni atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente, anteriore e successivo, compresi i verbali di determinazione dei criteri di valutazione e di adozione dei punteggi; i verbali della Commissione esaminatrice, ivi compresi i giudizi finali;

#### NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente al riconoscimento dei titoli dedotti e deducendi in sede di selezione con conseguente rideterminazione della relativa posizione in graduatoria.

\*\* \*\*\* \*\*

Con deliberazione del 17.04.2023 n. 189 la Giunta del Comune di Torino ha sottoposto alla approvazione del Consiglio il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2023/25 contenuto nel Documento Unico di Programmazione.

Con deliberazione del 4.5.2023 n. 228 la stessa Giunta ha approvato il PIAO 2023/25 il quale contiene il Piano assunzioni 2023 provvisorio nei limiti di compatibilità finanziaria del bilancio di previsione 2023/25.

Con Determinazione Dirigenziale del R.U.P. per la conseguente selezione nell'area degli Istruttori – Istruttore Amministrativo, del 16.6.2023 n. 3263, è stato approvato il bando che si produce (doc. 2).

Detto bando ha previsto che la valutazione dei titoli (esperienze lavorative maturate in ambito amministrativo negli ultimi dieci anni; esperienze formative in ambiti utilmente riferibili al profilo ricercato) “è effettuata

*sulla base dei titoli dichiarati al momento della domanda di ammissione al concorso” e che “i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando” (ivi, p. 8). In particolare, è stata prevista l’attribuzione, “per le esperienze lavorative”, fino a 10 punti (dei 15 di cui la Commissione poteva disporre per la valutazione dei titoli), “differenziando i punteggi annui attribuibili a seconda se le esperienze [fossero] state prestate alle dipendenze del Comune di Torino o alle dipendenze di altre amministrazioni in categoria / area inferiore, pari o superiore a quella dei posti messi a concorso”, e secondo una data tabella (ivi, p. 9); la attribuzione fino a 5 punti per le esperienze formative.*

Il ricorrente ha tempestivamente presentato domanda di partecipazione alla selezione pubblica di cui trattasi (doc. 3), evidenziando, nel modello predisposto dalla Amministrazione per la compilazione telematica, le esperienze lavorative maturate in ambito amministrativo negli ultimi dieci anni e le esperienze formative.

In effetti, il Sig. Tazio, dipendente del Gruppo Torinese Trasporti (GTT), aveva maturato plurime esperienze formative presso il Comune di Torino.

Dal 2.11.2010 al 4.8.2017 il Tazio è stato comandato in servizio da GTT, a tempo pieno, presso il Dipartimento Corpo di Polizia Locale – Divisione Amministrazione Personale e Bilancio – Servizio Amministrazione – Ufficio Procedure Sanzionatorie del Comune di Torino (doc. 4).

Le mansioni svolte dal Tazio in tale arco temporale, secondo le disposizioni ricevute, erano di carattere amministrativo, e comprendevano la disamina e valutazione dei filmati volti a documentare l’accertamento delle violazioni al codice della strada, riprese da telecamere in dotazione delle pattuglie in

servizio della Polizia Locale; la stesura delle controdeduzioni sui ricorsi amministrativi (ove il Tazio era chiamato a riportare la qualifica: ADT GTT n. matricola, cognome iniziale del nome e firma apposta su timbro del Corpo di Polizia Municipale ufficio verbali); la tracciatura dei p.c. presenti in ufficio; la registrazione delle richieste di pronto intervento e verifiche inerenti; la redazione delle disposizioni di utilizzo delle videocamere da parte del personale della Polizia Municipale.

Tra il 2015 e il 2016 il ricorrente, nell'ambito del medesimo Dipartimento, è stato assegnato all'ufficio c.d. "contestate", ove si occupava dei verbali di contestazione (in particolare, dei verbali in cui trasgressore e proprietario del veicolo coincidevano).

Tra il 2016 e il 2017 il ricorrente, nell'ambito del medesimo Dipartimento, è stato assegnato all'ufficio patente a punti. Il comando è venuto meno il 4.8.2017 su richiesta di GTT.

Il ricorrente dal 2020 opera presso l'ufficio verbali di GTT svolgendo mansioni amministrative.

Il Tazio ha dichiarato le esperienze maturate sin alla presentazione della domanda di partecipazione alla selezione (v., alla voce "Titoli", *sub* 1, 2 e 3) e ne ha riferito ulteriormente in sede di prova orale. Tali esperienze erano sicuramente rilevanti ai fini della valutazione del concorrente.

Il Tazio ha anche offerto alla Commissione di documentare dette esperienze attraverso la ostensione degli stati di servizio in suo possesso, ma ha ottenuto al riguardo un garbato rifiuto, motivato in rapporto alla immediata conoscibilità delle esperienze maturate presso la Amministrazione comunale.

All'esito delle prove, l'odierno ricorrente (codice SP\_062387412680) è risultato collocato in graduatoria nella posizione 427, sulla scorta del seguente punteggio:

prova preselettiva punteggio 46.5 posizione 175;

prova scritta punteggio 51 posizione 226;

prova orale punteggio 37;

graduatoria finale totale punti  $51+37=88$  posizione 427.

Inopinatamente, in nessuna considerazione sono state tenute le esperienze maturate dal Tazio in ambito amministrativo, e di cui dianzi.

Stante quanto precede, allo scopo di comprendere le ragioni di tale mancata considerazione dei titoli dedotti, l'odierno ricorrente ha chiesto di poter esaminare gli atti della procedura (doc. 5), e contestualmente ha allegato la dichiarazione dell'ufficio del personale del Dipartimento del Corpo di Polizia Locale, e di cui sopra (doc. 4), che aveva richiesto mesi addietro (doc. 6), e che aveva appena ricevuto.

L'Amministrazione intimata ha continuato ad ignorare i titoli ostesi, e così pure il documento offerto in allegato dal ricorrente (doc. 4), rendendo accessibile il giudizio espresso sulla posizione del Sig. Tazio con PEC del 17 gennaio 2024 (doc. 7).

Dagli allegati a tale comunicazione risulta, quanto alla mancata valutazione dei titoli di servizio, la seguente motivazione: "*non trovato alcun periodo di servizio in Torino*" (doc. 8).

Sempre dagli allegati a tale comunicazione risulta, quanto alla mancata valutazione dei titoli di studio (trattasi di tre tirocini effettuati presso la

Città di Torino: i) “Corso per ausiliario del traffico presso la scuola Bussi”; ii) “Servizio presso gli uffici del comando del Corpo di Polizia Municipale di Torino”; iii) “Servizio presso la stazione di polizia municipale 1° centro”), la seguente motivazione: “non risulta tirocinio extracurricolare in Torino” (doc. 9). Non altro.

Tale mancata considerazione dei titoli di cui trattasi è ingiustificata ed ha negativamente inciso sul punteggio finale e dunque sulla posizione nella quale il Tazio è stato collocato in graduatoria.

La graduatoria qui, *in parte qua*, impugnata è illegittima, al pari degli altri atti impugnati con il presente ricorso, onde il ricorrente ne chiede l’annullamento, previa adozione di misura cautelare, per i seguenti

#### MOTIVI

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (artt. 4, 5 e 6 L. n. 241/1990 s.m.i.) E/O DI PRINCIPIO GENERALE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, ERRORE, ISTRUTTORIA ERRATA, OMESSA *IN PARTE QUA*, TUZIORISTICA, SUPERFICIALE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO INQUISITORIO E DELLA INIZIATIVA OFFICIOSA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL DOVERE DI TUTELA DI BUONA FEDE E AFFIDAMENTO DEL PRIVATO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ADEGUATEZZA E COMPLETEZZA DELLA ISTRUTTORIA PROCEDIMENTALE. VIOLAZIONE DEI DOVERI DI IMPARZIALITA’, TERZIETA’, BUON ANDAMENTO, SOCCORSO ISTRUTTORIO, LEGALITA’ E GIUSTIZIA PROCEDIMENTALE, *DUE PROCESS OF LAW*. VIOLAZIONE DEL DOVERE DI LEALE COLLABORAZIONE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ILLEGITTIMITA’ DERIVATA.

La legge n. 241/1990 ha previsto che, “*ove non sia già direttamente*

*stabilito per legge o per regolamento*” (art. 4, comma 1), ogni singola Amministrazione deve individuare l’unità organizzativa cui compete la gestione del procedimento amministrativo e determinare, all’interno di tale unità, il soggetto che andrà ad assumere le vesti di *leading authority* del procedimento.

L’istruttoria di ogni procedimento amministrativo vede il proprio cardine nel responsabile del procedimento, che è investito di una funzione essenzialmente istruttoria, coordinata alla sequenza di atti culminanti, poi, con l’effusione provvedimento.

I compiti del responsabile del procedimento sono individuati dall’art. 6 L. n. 241/1990 s.m.i.

Da tempo la giurisprudenza ha rimarcato che nelle funzioni istruttorie del responsabile del procedimento si inserisce il potere – dovere di dialogare e collaborare con il cittadino al fine di porre quest’ultimo nella condizione di rimuovere eventuali difetti, irregolarità, incompletezze, impedimenti, ecc., nella presentazione delle relative istanze. Più precisamente, *“nei procedimenti amministrativi, l’istruttoria è informata al principio dell’iniziativa di ufficio e del potere-dovere del responsabile del procedimento, (oltre ad) acquisire d’ufficio (nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento del cittadino, nonché del rispetto del canone costituzionale d’imparzialità della pubblica amministrazione) ogni elemento utile, d’invitare gli interessati a regolarizzare istanze e dichiarazioni incomplete, oppure esibire documenti mancanti, come prevede l’art. 6, lett. b), della Legge n. 241 del 1990, il quale stabilisce, tra l’altro, che il responsabile del procedimento adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può ordinare*

*esibizioni documentali (Cons. St., Sez. IV, 17 dicembre 1998, n. 1815)*” (C.d.S. n. 964/2005).

Sin dagli albori della Legge sul procedimento amministrativo attenta Dottrina (CORSO – TERESI, *Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi*, Rimini, 1991, 83) aveva evidenziato che la previsione, in base al citato art. 6, di un rilevante potere – dovere di accertamento d’ufficio da parte del responsabile del procedimento circa condizioni di ammissibilità, requisiti di legittimazione, ecc., comporta che lo stesso possa e debba, oltre che chiedere la regolarizzazione della documentazione presentata dal privato, sollecitare la integrazione di dichiarazioni carenti o la rettifica di attestazioni erronee presentate da soggetti partecipanti a concorsi o gare pubbliche (anziché disporre la esclusione).

In forza dell’art. 6, lett. b), L. n. 241/1990, al responsabile del procedimento spetta la cura di tutti gli adempimenti e l’adozione di tutti gli atti necessari per acquisire un quadro esaustivo al fine di emanare il provvedimento finale (la giurisprudenza ha efficacemente definito la istruttoria prescritta dall’art. 6 L. n. 241/1990 come “*atipica*” o “*a forma libera*”, essendo vincolata solo nel fine: *cfr* TAR Lombardia, n. 1131/2012).

Vige dunque nella attività istruttoria della P.A. il principio inquisitorio, in virtù del quale la Amministrazione non è vincolata dai fatti indicati nelle istanze o nelle richieste ad essa rivolte, ed il responsabile del procedimento accerta d’ufficio i fatti da porre a fondamento del provvedimento, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, in funzione di una ponderata decisione finale (*cfr* F. CARINGELLA, *Corso di diritto amministrativo*, T. II, Milano, 2005, 1494).

Un corollario di tale principio è individuato nel dovere di “soccorso istruttorio” (così, TAR Lombardia, 2203/2013) “che può ravvisarsi ogni qualvolta, in costanza di documentazione irregolare ma esistente, sussista l'esigenza di accertare l'effettiva presenza di requisiti o di circostanze di fatto dichiarate dall'interessato ma non del tutto comprovate” (nella citata sentenza si precisa: “l'istituto è previsto in via generale dall'art. 6, lett. b), della L. 7 agosto 1990, n. 241, il quale dispone che <il responsabile del procedimento accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e **la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali**>. Il “dovere di soccorso istruttorio”, in base al quale le amministrazioni possono invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, **è subordinato, dunque, alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali** (Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6248). Come già chiarito da questa sezione, **pur se applicato più frequentemente nel settore delle procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'istituto deve considerarsi di generale applicazione, rispondendo ad esigenze di tutela della partecipazione del privato al procedimento amministrativo nei casi di irregolarità di documenti comunque ritualmente presentati in sede procedimentale**. L'unico limite all'applicazione dell'istituto deriva, quindi, dalle ipotesi di vere e proprie omissioni documentali”).

L'istituto persegue dunque un obiettivo di giustizia procedimentale che consente di sanare la eventuale incompletezza o irregolarità della documentazione posta a corredo di una domanda attraverso il potere – dovere di sollecitarne il completamento ed una corretta ostensione.

Chiara dunque la regola di condotta che l'Amministrazione deve osservare: quest'ultima è tenuta a chiedere al privato le integrazioni documentali utili alla più completa istruttoria procedimentale, segnalando eventuali errori ed omissioni sì da porre il privato nelle condizioni di porvi tempestivamente rimedio; l'Amministrazione, d'altra parte, non può limitarsi ad addurre l'incompletezza dei documenti posti a supporto della istanza per concludere nel senso della adozione di un provvedimento negativo, senza avere preventivamente posto il soggetto istante nella condizione di completare l'istanza in questione.

Tale disciplina riflette la nuova concezione della azione amministrativa nella società moderna, ove è il procedimento il vero luogo in cui pulsa il cuore della azione amministrativa, e non il provvedimento, che è il mero riepilogo delle risultanze della attività procedimentale (FIGORILLI, *L'adempimento dell'onere di allegazione nel processo e le nuove norme sul procedimento amministrativo*, in AA.VV., *Procedimento amministrativo e diritto di accesso*, Napoli, 1991, 101): lo spostamento del baricentro dell'attenzione legislativa dal provvedimento al procedimento riflette la perdita di importanza del primo e, reciprocamente, la crescita di importanza del secondo che viene ormai configurandosi come strumento naturale di composizione di interessi, bacino di compensazione di interessi pubblici e privati, in funzione di allargamento del consenso, e di democraticità della scelta; tanto che può ben dirsi che alla tradizionale giustificazione garantistica si sovrappone una nuova giustificazione

politico-sociale, in termini di allargamento del consenso e di democraticità delle scelte amministrative (CASTIELLO, *La legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo e le sue disposizioni di principio*, Roma, 1993, 52).

Secondo la giurisprudenza, “*nel dubbio, l'amministrazione è tenuta, in omaggio ai principi di proporzionalità, buona fede e correttezza, che affasciano il rapporto procedimentale, a chiedere chiarimenti al candidato e, se del caso, a consentire l'integrazione della documentazione, come si desume dall'art. 6, co. 1, lett. b) L. n. 241 del 1990, il quale espressamente dispone che il responsabile del procedimento accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali*” (TAR Campania, 1670/2015).

L'art. 6 L. n. 241/1990 generalizza le ragioni del c.d. 'soccorso istruttorio' in tutte le attività proceduralizzate, ed onera il responsabile dell'istruttoria del compito di richiedere l'integrazione della documentazione che risulti incompleta (“*ma per la quale emerga altresì con chiarezza l'agevole possibilità di procedere al suo perfezionamento*”: C.d.S., 4874/2016). *Apertis verbis*: “*in base all'art. 6 della L. 7 agosto 1990, n. 241, la regola del c.d. "soccorso istruttorio", deve, ormai, ritenersi operante in relazione a tutte le tipologie di procedimento, **non escluse quelle con caratteristiche selettive**, come quella di specie. Nei procedimenti di selezione, tale regola, se da un lato preclude di integrare la documentazione introducendo atti non prodotti entro i termini perentori per presentare la domanda di partecipazione, perché ciò violerebbe il generale principio della*

par condicio, operante in siffatti procedimenti, ammette, però, dall'altro, la possibilità di completare dichiarazioni o documenti già presentati dall'operatore economico, al fine assicurare, evitando inutili formalismi, il principio della massima partecipazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30/4/2015 n. 2203) (C.d.S., 4393/2015).

L'istituto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), L. n. 241/1990, come detto, ha portata generale e trova applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo restando il necessario rispetto della *par condicio* tra concorrenti. Con particolare riguardo alla materia dei concorsi pubblici, la giurisprudenza ha chiarito che "*l'attivazione del soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quando diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione*" (C.d.S. 7975/2019).

Nella specie, è documentale che il ricorrente ha dichiarato in sede di domanda di partecipazione i titoli rilevanti ai fini della valutazione del punteggio, ed ha anche offerto di documentare quanto dichiarato, salvo sentirsi opporre che la documentazione delle pregresse esperienze presso il Comune di Torino sarebbe stata comunque accessibile e quindi acquisita d'ufficio dalla Commissione.

La ricerca da parte dell'ufficio, ove avvenuta, non ha sortito risultati (il che è quanto meno sorprendente - v. docc. 8 e 9 - onde è almeno dubbio che detta ricerca sia stata condotta con scrupolo e diligenza) né il responsabile del procedimento ha ritenuto di chiedere sul punto chiarimenti al Tazio.

La Commissione ha quindi ritenuto di poter senz'altro chiudere l'istruttoria relativa alla posizione del ricorrente, e di far luogo ai conteggi.

Tale modo di procedere è vistosamente errato, ed illegittimo.

Facendo applicazione delle suindicate coordinate giurisprudenziali, è chiaro che sussistevano i presupposti per attivare il soccorso istruttorio, in quanto: *a)* i titoli di cui il candidato chiedeva la valutazione in sede di procedura selettiva erano stati indicati nella domanda di partecipazione alla selezione, tempestivamente trasmessa e ricevuta dall'Amministrazione; *b)* a fronte del mancato rinvenimento della documentazione attestante i titoli dichiarati dal concorrente, l'Amministrazione avrebbe dovuto invitare quest'ultimo a chiarire e/o regolarizzare la produzione documentale; *c)* il soccorso istruttorio non avrebbe potuto violare la *par condicio* perché i titoli valutabili erano già stati tempestivamente palesati alla Amministrazione sin *ab initio* e pertanto erano pacificamente in possesso di questa.

L'azione amministrativa nella presente vicenda *ictu oculi* contraddice i ricordati principi che governano il procedimento e, negando di valutare i titoli che il ricorrente aveva tempestivamente dichiarato ed offriva di provare, si traduce anche in un vizio della istruttoria.

Il responsabile del procedimento ha infatti operato, almeno per quanto riguarda il ricorrente, in maniera tuzioristicamente passiva, trascurando il proprio dovere di assicurare la completezza istruttoria.

Anche quando, in sede di istanza di accesso agli atti della procedura, il Tazio ha allegato la dichiarazione prodotta *sub* 4, l'amministrazione – pur essendo stata posta nelle condizioni di rimediare all'errore commesso, attraverso la doverosa rettifica della graduatoria in via di autotutela (*cf*

TAR Lazio, 7368/2018) – è rimasta inerte.

Ancora un rilievo. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui trattasi è avvenuta attraverso la compilazione di un modello formato da campi predeterminati corrispondenti al *format* telematico messo a disposizione. In detto modello era richiesto al candidato di dichiarare se avesse avuto esperienze di lavoro con profilo amministrativo presso “*altri enti pubblici diversi dal Comune di Torino*”. Il Tazio – interpretando alla lettera il requisito richiesto – ha risposto di “no”, pur avendo palesato in sede di prova orale di essere dipendente del Gruppo Torinese Trasporti da molti anni.

E' noto che il Gruppo Torinese Trasporti è una società per azioni della città di Torino, controllata tramite la finanziaria *FCT Holding*, concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio comunale e nell'area metropolitana torinese, oltre che della gestione dei parcheggi di scambio e della sosta tariffata. GTT è Azienda speciale ai sensi dell'art. 114 D. Lgs 267/2000 e pertanto è assimilabile ad un ente pubblico economico.

A tale stregua, per poter rispondere correttamente alla dichiarazione richiesta da modulo di partecipazione al concorso sarebbe stato necessario poter inserire una risposta aperta ovvero liberamente formulabile.

Certo si è che la risposta negativa appare erronea in rapporto alla natura di GTT S.p.A., e dunque alla sua natura di azienda speciale.

Tale errore (indotto dalla rigidità del *format* telematico) era comunque facilmente riconoscibile, avendo il Tazio dichiarato di essere dipendente di GTT e di aver prestato servizio, in regime di comando, presso il Comune di Torino.

Anche al riguardo è da rilevare una grave mancanza del responsabile del procedimento, atteso che, per costante insegnamento, “*in caso di*

*presentazione della domanda di partecipazione ad un concorso con modalità telematiche, con la quale è di fatto imposto al candidato di riempire dei campi predeterminati corrispondenti al format telematico, l'Amministrazione ha il dovere di prendere in considerazione ai fini del punteggio - eventualmente in sede di richiesta di rettifica della graduatoria in via di autotutela e ovviamente previa verifica dell'effettiva sussistenza del titolo medesimo - anche eventuali titoli che, a cagione del format utilizzato, non è stato possibile indicare nella domanda redatta con modalità informatiche. E invero, la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all'Amministrazione, per un mero tecnicismo informativo, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato" e che "Deve considerarsi iniqua una esclusione da un concorso, basata non su elementi sostanziali, quali la mancanza di requisiti di partecipazione o l'oggettiva tardività della domanda, ma solo su circostanze formali imposte dal sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Tale esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica" (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 03/07/2018, n.7368)" (TAR Campania, 742/2023).*

Anche al riguardo deve rilevarsi una violazione dei compiti istituzionali del responsabile del procedimento, quali dianzi evocati. Ne risulta inoltre leso l'interesse pubblico alla selezione dei partecipanti meglio titolati, e l'interesse privato all'ottenimento del risultato legittimamente ambito.

Tale inescusabile ed illegittima inerzia del responsabile del procedimento

ha viziato per violazione di legge ed eccesso di potere il procedimento: e ciò, anche sotto il profilo della evidente compromissione del principio di adeguatezza e completezza dell'istruttoria procedimentale, quale codificato nell'art. 6 della L. n. 241 del 1990.

L'Amministrazione intimata avrebbe potuto e dovuto attivarsi prontamente per recepire la documentazione offerta che prova l'esistenza dei titoli, e non limitarsi alla contabilità del punteggio conseguito nelle prove.

Così procedendo sono stati disconosciuti, con motivazione inammissibile, in danno del ricorrente, sette anni di servizio presso i servizi Amministrativi della Polizia Locale del Comune di Torino, corrispondenti a 8,4 punti, così formati: 1,2 punti per anno ("*Area degli Istruttori*") x 7 anni = 8,4, salva migliore valutazione che il Tribunale dovesse esprimere.

Inoltre sono stati disconosciuti, ancora con motivazione inammissibile, in danno del ricorrente, n. 3 "*tirocini extracurriculari*", corrispondenti a 0,6 punti, così formati 0,2 punti per tirocinio (3).

Infine, sono stati ignorati i tre anni (2020/2023) di servizio amministrativo (ufficio verbali), che il ricorrente aveva maturato presso GTT al tempo della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, corrispondenti a 3 ulteriori punti, così formati: 1 punto per anno o frazione presso altro ente pubblico x 3 anni = 3; salva migliore valutazione che il Tribunale saprà esprimere.

Considerati i limiti di punteggio posti dal bando nella valutazione dei titoli in parola (massimo 15 punti complessivi: fino a 10 per le esperienze lavorative, fino a 5 per le esperienze formative) il punteggio erroneamente assegnato al ricorrente deve essere incrementato quanto meno di punti 10,6, così formati: quanto alle esperienze lavorative, 8,4 + 3, ridotti a complessivi 10 punti per il limite posto dal bando, e sopra indicato; 06, per

le esperienze formative, e di cui dianzi. Salvo comunque veriore incremento che il Tribunale riterrà più corretto.

Ne discende che la oppugnata graduatoria si rivela gravemente viziata non solo sul piano formale (stante la dedotta violazione dei doveri istruttori incombenti sul responsabile del procedimento) ma anche su quello sostanziale (essendosi risolta in una macroscopica violazione della giustizia procedimentale e dello stesso bando di concorso, che ha previsto la ricordata attribuzione di dato punteggio ai titoli che sono stati nella fattispecie ignorati).

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 D.P.R. n. 487/1994. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, E PER DIFETTO GRAVE D'ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DI ACCESSO AL LAVORO PUBBLICO E DEL PUBBLICO CONCORSO, NONCHÉ DEI PRINCIPI GENERALI SULLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL D.P.R. 487/1994 E D.LGS. 165/2001. INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA COSA PUBBLICA. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST. CARENZA DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

La procedura selettiva è altresì viziata a cagione della mancata predeterminazione dei criteri di valutazione della prova orale da parte della Commissione esaminatrice.

Nelle procedure di concorso le valutazioni sono affidate alla Commissione esaminatrice, organo straordinario dell'Amministrazione che, al fine di

svolgere compiutamente le proprie funzioni, deve stabilire preventivamente i criteri di valutazione.

Il principio di predeterminazione dei criteri di valutazione in materia di concorsi è enunciato dall'art. 12, comma 1, primo periodo, del D.P.R. 487/1994, ove si dispone che *le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.*

Ciò risponde alla finalità di assicurare la *trasparenza amministrativa nelle procedure concorsuali*, come evidenziato nella rubrica dell'art. 12 del D.P.R. 487/1994, nonché la *par condicio* tra i concorrenti, *“imponendo che i criteri di valutazione costituiscano un autovincolo generalizzato che la commissione si impone onde garantire il medesimo metro di giudizio per tutti i partecipanti”* (C.d.S., II, n. 5934/2021).

Il punto di partenza del procedimento di predeterminazione di cui al citato art. 12 è rappresentato dal bando.

L'ampiezza del potere discrezionale tecnico della Commissione esaminatrice è inversamente proporzionale al grado di dettaglio dei criteri previsti nel bando: quanto più sono generici i criteri, tanto più è necessario che la Commissione li specifichi prima di procedere alle valutazioni di competenza.

Il bando, nel caso specifico, prevede una selezione per titoli ed esami, indicando il punteggio complessivo attribuibile al candidato quale somma dei punteggi assegnati ai titoli, alla prova scritta e alla prova orale.

Secondo consolidato insegnamento, *“i criteri di valutazione delle prove di una selezione possono essere fissati direttamente dal bando oppure rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice, con l'unico vincolo*

*tassativo costituito dal fatto che, in tale ultimo caso, essi devono essere fissati prima dell'avvio delle operazioni valutative, e ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa; la predeterminazione dei relativi criteri in un momento antecedente alla valutazione delle prove è volta ad evitare che l'attribuzione del punteggio per i titoli stessi possa essere condizionata dalla previa conoscenza del risultato delle prove precedenti, calibrando i punteggi da attribuire ai singoli candidati”(C.d.S. - Sez. V, 9994/2022).*

Nel caso in esame, la Commissione non ha esplicitato il rapporto tra il punteggio numerico – nella sua attribuzione tra minimo e massimo – e il giudizio sintetico. Non consta – atteso il risultato della domanda di accesso agli atti della procedura – che la Commissione abbia predeterminato i criteri di valutazione del colloquio. Dalla griglia di valutazione di questo emerge solo l'attribuzione del punteggio numerico, non essendo invece indicati giudizi sintetici ovvero specificazioni sui criteri di attribuzione quantitativi.

Il punteggio numerico sintetizza adeguatamente il giudizio tecnico della Commissione solo se sono stati adeguatamente predeterminati i criteri di massima ed i parametri per l'attribuzione.

Costituisce tuttavia *ius receptum* che “*solo allorché i criteri di valutazione di elaborati concorsuali nonché dei titoli presentati dai concorrenti ad una procedura concorsuale intesa all'attribuzione di utilità di provenienza pubblica (...) siano analitici e dettagliati, il giudizio finale può essere espresso con un punteggio, il quale rappresenta l'espressione sintetica e quasi aritmetica del giudizio di merito. Viceversa là dove, come nella specie, il bando di concorso non abbia previsto criteri di attribuzione del punteggio sufficientemente dettagliati ed analitici, può al più, sopperire a tale carenza,*

*la commissione dettagliando e parametrando criteri di valutazione espressi nel bando in maniera generica” (ex multis, TAR Lazio 5686/2021).*

Dall'assenza delle predette specificazioni deriva che non è possibile comprendere la graduazione dei punteggi e ricostruire l'iter logico seguito dalla Commissione giudicatrice quanto meno nella valutazione del colloquio, il che determina l'illegittimità delle valutazioni riportate nei verbali. Infatti, *“l'omessa preventiva determinazione dei criteri poi applicati dalla Commissione di gara, per l'attribuzione del punteggio, determina l'illegittimità della valutazione dei titoli effettuata dalla Commissione (Cons. Stato n. 2573 del 2019), tenuto conto che non è consentito percepire, con evidenza, la correttezza e l'omogeneità delle valutazioni effettuate” (C.d.S., Sez. V, 9994/2022).* La mancata specificazione dei criteri previsti nel bando, caratterizzati da un elevato grado di genericità, rende illegittimo il procedimento di concorso per violazione dell'art. 12 del D.P.R. 487/1994 (TAR Lazio, n. 2609/2022) e rivela, inoltre, profili di arbitrarietà nell'attività della Commissione che trasmodano in eccesso di potere, viziando la funzione amministrativa (TAR Lazio, 1150/2024). Il che, in via derivata, si ripercuote sulla oppugnata graduatoria, viziandola.

#### ISTANZA CAUTELARE

Nelle more della decisione di merito il ricorrente vedesi esposto a pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile.

Quanto sopra, a fronte di un procedimento di selezione che si appalesa gravemente illegittimo e parimenti lesivo per le ragioni dianzi illustrate, nonché per una valutazione afflitta da gravi carenze, ed errata.

E' pacifico anche in giurisprudenza che il Giudice amministrativo deve poter verificare l'attendibilità dei risultati a cui è giunta la autorità

amministrativa, perché si tratta di verificare la correttezza e la ragionevolezza dell'attività amministrativa che si è trasfusa nell'atto impugnato.

E' altrettanto pacifico che la misura cautelare ha da tempo perduto la sua tradizionale fisionomia, oltre che la originaria destinazione funzionale: non appare più diretta solo a conservare *integra* la *res in iudicio deducta* in attesa della decisione di merito, ma al contrario finisce per divenire strumento di temporanea trasformazione della situazione esistente, così atteggiandosi a mezzo di propulsione, anziché di mera conservazione.

Come risulta dalla documentazione che si produce, la graduatoria è destinata a scadere il 30.11.2025; allo stato, dei candidati utilmente collocati sono stati assunti ben 81 degli 89 convocati (doc. 10).

Si chiede pertanto che, attese le censure di cui al presente ricorso, il Tribunale adito voglia, in via cautelare, ordinare al Comune di Torino il riesame del punteggio assegnato al Tazio ai fini del reinserimento del ricorrente in graduatoria, in posizione corrispondentemente avanzata, con riserva ed eventuale scorrimento.

Ai fini del *periculum in mora*, si precisa (e si documenta) che numerosi candidati sono già stati assunti in funzione delle esigenze di copertura rilevate: doc. 10.

PQM

Voglia il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, *contrariis reiectis*,

IN VIA CAUTELARE

Sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati ed ordinare al Comune

di Torino il riesame del punteggio assegnato al ricorrente, nei termini dedotti o veriori, ai fini dell'inserimento in graduatoria con riserva ed eventuale scorrimento. Ovvero adottare altra e più efficace misura cautelare, ritenuta idonea alla bisogna.

Si chiede sin d'ora di essere sentiti nella trattazione in camera di consiglio della presente domanda cautelare;

NEL MERITO

Annulare, *in parte qua*, gli atti tutti costì impugnati perché illegittimi e lesivi, con ogni consequenziale statuizione;

Col favore delle spese.

Si producono:

1. DD 7171 del 1/12/2023 di recepimento della graduatoria di merito e di approvazione della graduatoria finale, e graduatoria allegata;
2. Avviso di selezione pubblica;
3. Domanda di ammissione alla selezione pubblica del Sig. Tazio;
4. Dichiarazione del responsabile del personale della Polizia Locale, del 29 dicembre 2023;
5. Pec Tazio avente ad oggetto l'accesso agli atti della procedura con allegata la dichiarazione sub 4;
6. Pec Tazio avente ad oggetto l'attestazione degli anni di servizio prestati presso il Comune di Torino;
7. Pec Comune di Torino;
8. Valutazione titoli di servizio;
9. Valutazione titoli formativi;
10. Estratto da [www.comune.torino.it/concorsi/Home](http://www.comune.torino.it/concorsi/Home) Concorsi.shtml.

Il valore del presente procedimento è indeterminabile.

Torino, 29 gennaio 2024

Avv. DOMENICO FRAGAPANE





## CITTA' DI TORINO

### AVVISO

**La presente pubblicazione viene effettuata in ottemperanza della ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Sezione III, n. 217/2024, pubblicata il 1° marzo 2024, nel giudizio avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (R.G. n. 83/2024) promosso da Claudio Tazio, nato a Rivoli (TO) il 13 maggio 1970 (c.f.: TZA CLD 70E13 H355L), assistito dall'Avv. Domenico Fragapane, contro il Comune di Torino, in persona del Sindaco *p.t.* (c.f. 00514490010).**

**Lo svolgimento del processo può essere seguito dalle parti consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.**